



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AIMI, GALLIANI, GASPARRI, BARBONI, BINETTI, MODENA, PEROSINO, BERARDI, LONARDO, FERRO, PAPATHEU, BIASOTTI, RIZZOTTI, GALLONE, VITALI, MINUTO, MASINI, DAL MAS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2020^(*)

Modifica alla legge 11 agosto 2014, n. 125, in materia di personale volontario impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il recente rilascio, che sembrerebbe avvenuto dietro pagamento di riscatto da parte dello Stato, della cooperante Silvia Romano, dopo quasi due anni dal rapimento, avvenuto il 20 novembre 2018 a Chakama in Kenya, a 80 chilometri da Malindi, che al momento del rapimento lavorava per la Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) « Africa Milele », e che secondo le ricostruzioni circolate a mezzo stampa, è stata tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, ha riacceso i riflettori sul modo di agire e di impiegare i propri cooperanti da parte delle organizzazioni non governative (ONG).

Come riportato su alcuni organi di stampa, la ragazza non era una cooperante, come molti mezzi d'informazione l'hanno invece definita e – a essere precisi – non era neppure una volontaria. Nell'assumere la decisione di recarsi in Kenya, si era affidata a una ONLUS italiana nella quale aveva riposto la propria fiducia, ma la stessa ONLUS l'avrebbe indotta a commettere il primo errore, facendola entrare in Kenya con un semplice visto turistico che le avrebbe consentito di dedicarsi ad attività esclusivamente vacanziera, piuttosto che come volontaria, facendo in tal modo venirmeno l'assoggettamento alle norme che tale qualifica comporta.

L'invio da parte di organizzazioni non governative in zone ritenute a rischio dalle autorità governative nazionali di giovani ragazze e ragazzi, senza una dovuta attenzione ai modi di impiego degli stessi e senza tener conto delle conseguenze che ciò potrebbe comportare per la loro sicurezza, impone un intervento volto ad una reale responsabiliz-

zazione di tali organizzazioni nel prendere alcune decisioni.

Nella convinzione che anche le organizzazioni non governative hanno precise responsabilità sul proprio personale, anche se volontario, sarebbe utile richiamare la disposizione contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della quale è posto in carico al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Come è noto in ogni trattativa per la liberazione di cooperanti finiti nelle mani di terroristi, lo Stato è costretto a trattare con loro e quasi sempre a pagare un riscatto.

Il nostro ordinamento, attraverso il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede che si debba procedere al sequestro dei beni dei prossimi congiunti di un rapito a scopo di estorsione per evitare di incentivare tali episodi; dunque, mentre si impongono tali pesanti misure a livello nazionale, si consente tutt'altro tipo di comportamento a livello internazionale, con il rischio concreto che i proventi del riscatto vengano utilizzati per finanziare bande di terroristi o conflitti bellici.

Occorre ricordare, inoltre, che l'Italia, con la legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che all'articolo 2 recita: « Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente

o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile od ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi ».

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo stesso, nonché del finanziamento dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, all'articolo 4, il citato decreto legislativo n. 109 del 2007 prevede che: « Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato ».

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si introduce una modifica alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di responsabilizzare i soggetti della cooperazione, tra questi le ONG, al verificarsi di eventi avversi nei confronti dei propri cooperatori, qualora non rispettino le indicazioni governative sulla pericolosità di alcune zone, considerate, appunto, a rischio. Viene, inoltre, previsto il divieto di pagare riscatti a gruppi terroristici da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Nel caso di invio di cooperanti da parte dei soggetti di cui all'articolo 26 in zone ritenute a rischio dalle autorità governative nazionali, è rimessa in capo agli stessi soggetti ogni responsabilità al verificarsi di incidenti, rapimenti o eventi avversi. Ogni spesa sostenuta dallo Stato per riportare in sicurezza nel territorio nazionale uno o più cooperanti dalle predette zone è posta a carico dei soggetti responsabili dell'invio dei cooperanti. È in ogni caso vietato il pagamento da parte dello Stato di riscatti a gruppi terroristici e ad ogni altra organizzazione di stampo criminale ».